

TI_GERICHTE 14.2012.140 vom 23. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.140

FR: TI_GERICHTE 14.2012.140 du 23 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 14.2012.140 del 23 ottobre 2012

Regeste

Riconoscimento di debito. Accordo viziato da timore rispettivamente lesione. Nullità, trattandosi di un contratto che viola il divieto di usura previsto dall'art. 157 CP

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

E. 2

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto, b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

E. 3

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

E. 4

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

E. 5

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia

sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., in Rep 1989 p. 330). L'ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l'importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Stahelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339). Come ritenuto in sede pretorile, l'accordo del 23 febbraio 2012, con cui l'escusso, nell'ambito del riconoscimento di un debito complessivo di fr. 500'000.--, si è obbligato a versare all'istante una rata di fr. 50'000.-- entro il 29 febbraio 2012, costituisce, in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF.

E. 6

Secondo l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Stahelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., vol. II, n. 82 ad art. 82). L'escusso può liberarsi, se rende verosimile che il suo obbligo è viziato da timore (art. 29 CO) o da lesione (art. 21 CO) (cfr., Stahelin, op. cit., n. 97 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, op. cit., § 33 III e V pag. 73 ss.)

E. 7

L'escusso ha dichiarato in sede pretorile di avere sottoscritto il predetto accordo poiché oggetto di minacce proferite sia nei suoi confronti, sia nei confronti dei propri famigliari e di essere stato coinvolto in un giro di usura, iniziato quando ha chiesto in prestito una prima somma di poche migliaia di franchi nel 2008, allorquando si è trovato in difficoltà finanziarie (cfr. verbale dell'udienza di discussione del 5 settembre 2012, pag. 1). Giuridicamente il convenuto ha eccepito la non validità del contratto in esame quale riconoscimento di debito in seguito a timore ai sensi dell'art. 29 CO rispettivamente a lesione ai sensi dell'art. 21 CO rispettivamente fa valere la sua nullità trattandosi di un contratto contrario alle leggi ai sensi dell'art. 20 CO. Dal testo dell'accordo doc. B emerge quanto segue: "Con il versamento a RE 1 di una rata pari a CHF 50'000.-- (cinquantamila) da effettuare affinché il montante sia sul conto bancario indicato ad hoc da RE 1 entro il 29 febbraio 2012_____ dichiara di accettare le seguenti condizioni di pagamento e la pretesa totale di RE 1, che a sua volta garantisce di attendere i termini di pagamento senza assilli e pesanti minacce ulteriori nei confronti di CO 1, della sua cerchia di famigliari e amici, nonché della sua sfera lavorativa, pena l'immediata denuncia penale nei suoi confronti, avvalendosi pure di tutto quanto successo e documentabile fino ad oggi. Immediatamente alla consegna del citato importo RE 1 restituisce la licenza di circolazione dell'auto Opel Astra estorta a CO 1 e cancella

precedenti relativi accordi.” Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, secondo il quale l’escusso al momento della firma dell’accordo in esame non sarebbe più stato condizionato da minacce, dagli atti non emerge alcun indizio che il timore asserito era scomparso. La consapevolezza da parte del convenuto che solo con il pagamento della prima rata e l’accettazione della pretesa totale di fr. 500'000.--, di cui non si ritiene debitore, sarebbe stato libero da “assilli” e “pesanti minacce” comporta di per sé uno stato continuato di timore, dimostrato inoltre dal fatto, che secondo l’accordo, solo a condizione della consegna del citato importo gli sarebbe stata restituita la licenza di circolazione dell’auto Opel Astra a lui estorta e sarebbero stati cancellati i precedenti accordi (cfr. DTF 84 II 621).

E. 8

In merito alla questione sollevata dal reclamante, secondo il quale la somma riconosciuta dall’escusso non comprenderebbe necessariamente gli interessi ritenuti sproporzionati dal Pretore in seguito a usura, va osservato quanto segue. Dal testo dell’accordo in oggetto si evince che questo “sostituisce ogni precedente” concluso tra le parti. Non si evince tuttavia che le parti abbiano avuto la volontà giuridica di estinguere i vecchi debiti sostituendoli con uno nuovo completamente diverso dai precedenti. Al contrario, le parti volevano regolare le modalità di esecuzione, fissando l’importo totale dovuto, il primo acconto e i termini di pagamento. Non vi è pertanto novazione dell’obbligazione originaria (cfr. DTF 131 III 586, 593 cons. 4.2.3.3). Quanto concordato non può neppure essere interpretato quale rettifica dei precedenti accordi non essendo l’accordo in oggetto espressione di libera volontà, bensì essendo viziato, come ritenuto al precedente considerando, da timore (DTF 84 II 621, 627, cons. 2.c). In sede pretorile il convenuto ha rinviato a prestiti concessigli precedentemente, di cui ai doc. F, G e H prodotti dall’istante, ossia a due prestiti ottenuti il 4 febbraio 2009 di fr. 50'000.--rispettivamente di fr. 60'000.--, che prevedevano interessi annui del 216% rispettivamente del 186.66% rispettivamente a un terzo prestito ottenuto il 13 febbraio 2009 di fr. 15'000.-- con l’impegno a restituire fr. 17'500.-- entro il 6 marzo 2009 oltre a fr. 11'800.-- entro l’11 marzo 2009, asserendo che questi interessi – chiaramente usurari - sono stati conteggiati nell’importo di fr. 500'000.--. Orbene l’istante non ha fornito un riepilogo degli importi compresi nell’accordo doc. B. Da quest’ultimo si evince tuttavia che l’importo di fr. 500'000.-- si compone di fr. 416'000.-- derivanti da “prestiti in più tappe e guadagni da operazioni diverse poi non realizzatesi entro i termini per motivi di forza maggiore” e di fr. 84'000.-- derivanti da “un’ulteriore operazione” . Il fatto che l’istante ha concesso in precedenza prestiti al convenuto e che l’importo di fr. 416'000.-- risulta essere composto anche da “prestiti in più tappe” sono indizi a favore della tesi dell’escusso, che pertanto ha reso sufficientemente verosimile che nell’importo indicato nell’accordo in esame potrebbero essere stati conteggiati pure prestiti ad interessi usurari rispettivamente gli interessi usurari stessi. Del resto, sulla specifica questione il reclamante è evasivo, limitandosi a sostenere che non necessariamente gli interessi ritenuti dal Pretore contrari alla legge sarebbero confluiti nella somma oggetto del riconoscimento di debito, senza tuttavia escludere tale scenario. Ne consegue che l’accordo doc. B non può in questa procedura essere considerato valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, avendo il convenuto reso verosimile che è viziato da timore ai sensi dell’art. 29 CO rispettivamente da lesione ai sensi dell’art. 21 CO rispettivamente che è nullo ai sensi dell’art. 20 CO, trattandosi di un contratto contrario alle leggi ossia al divieto dell’usura previsto dall’art. 157 CP.

E. 9

Il reclamo va respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali di ambo le sedi così come l'indennità di seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.--, già anticipata dal reclamante, resta carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 80.-- per ripetibili. 3. Notificazione a: - _____ - _____ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 48'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.